

Legge 13 marzo 1958, n. 262
Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.
(pubblicata nella G.U. n° 85 del 09/04/1958)
(*stralcio*)

Art. 1

[1] Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2

[1] E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo.

[2] I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 750.000 a lire 1.500.000.

[3] Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

[4] La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultima comma, del Codice Penale.

Art. 3

[1] Restando ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'esterno.

[2] Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'esterno e non riconosciuti in Italia.